

Le conclusioni depositate dall'avvocato generale della Corte di giustizia europea

La holding non detrae l'Iva

Sulle spese per conferimenti di servizi alle partecipate

DI FRANCO RICCA

Non è detraibile l'Iva assolta dalla holding sulle spese sostenute per acquisire servizi tecnici destinati ad essere apportati, come conferimento in natura, alle sue partecipate, che peraltro li impiegano ai fini delle loro operazioni immobiliari esenti dall'imposta. Dette spese, infatti, non sono inerenti alle operazioni imponibili della holding, consistenti nel fornire alle controllate servizi gestionali e di contabilità, né sono qualificabili come spese generali della sua attività economica. Sotto il profilo oggettivo, inoltre, la detraibilità di tali spese configurerebbe un abuso di diritto, giacché contrasterebbe con i principi della direttiva Iva. Queste, in sintesi, le conclusioni che l'avvocato generale della Corte Ue Pitruzzella ha depositato ieri, 3 marzo 2022, nel procedimento C-98/21.

L'avvocato ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza, la holding che si limita al possesso di partecipazioni senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione delle partecipate non è soggetto passivo dell'Iva, poiché l'acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono un'attività economica. Ciò non vale qualora la holding interferisca nella gestione delle partecipate mediante il compimento di operazioni soggette all'Iva, quali servizi amministrativi, fi-

nanziari, commerciali, ecc., nel qual caso essa è soggetto passivo. Questo è il caso della holding in esame, che fornisce alle controllate servizi di amministrazione e contabilità imponibili ed è, quindi, un soggetto passivo. In tale veste, la società è titolare del diritto alla detrazione dell'imposta "a monte", sempreché sussista un nesso tra le operazioni passive e l'attività economica. Il diritto, infatti, spetta se gli acquisti sono inerenti alle operazioni soggette all'imposta "a valle", oppure se si tratta di spese generali dell'attività economica del soggetto passivo, di modo che, in entrambi i casi, i costi sostenuti si incorporano nel prezzo dei beni o servizi forniti dal soggetto stesso.

Tanto premesso, nel caso di specie, gli acquisti per i quali la holding invoca la detrazione consistevano nell'acquisizione di beni e servizi occorrenti per fornire alle controllate, a titolo di contributo socio, servizi di pianificazione dell'approvvigionamento energetico, dell'isolamento termico e della connessione alle reti, architettura, di impresa generale, di sistemazione e di commercializzazione, nonché studi sulla statica.

Il conferimento di tale contributo in natura, osserva l'avvocato, è di per sé funzionale alla percezione di dividendi e non costituisce un'attività economica ai sensi della direttiva Iva. Di conseguenza, le spese soste-

nute per acquistare beni e servizi funzionali all'erogazione del contributo alle controllate, essendo dirette allo svolgimento di un'attività che, per la holding, non ha natura economica, non danno diritto alla detrazione dell'Iva. Inoltre, detti acquisti, oggettivamente, avevano un nesso immediato e diretto con le operazioni "a valle" realizzate dalle controllate nell'ambito della loro attività di costruzione e vendita di immobili, e non con i servizi imponibili prestati loro dalla holding. Né tali acquisti possono qualificarsi come spese generali della holding, poiché non attingono all'acquisizione delle partecipazioni, ma costituiscono l'oggetto di un contributo a beneficio delle controllate, funzionale allo svolgimento dell'attività esente di queste ultime. A margine delle interessanti conclusioni, è da osservare che la soluzione potrebbe essere diversa ove si ritenesse che un simile conferimento di servizi costituisca un'operazione imponibile ad Iva resa alle controllate; in tal caso, sarebbero queste ultime ad essere gravate dell'imposta indetraibile, in quanto svolgono operazioni esenti.

—© Riproduzione riservata—■

